



TRIBUNALE DI LIVORNO

Ufficio fallimentare

LINEE GUIDA IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO

Premessa

La legge n. 3 del 2012, successivamente modificata con il D.L. 18 Ottobre 2012, n.179 (decreto Sviluppo Bis, convertito nella L. 221 del 17 dicembre 2012) ha, per la prima volta, introdotto una disciplina per la risoluzione della crisi e dell'insolvenza destinata a tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare¹.

Con la normativa in esame il legislatore ha introdotto tre diversi modelli procedurali per i soggetti non fallibili, distinguendo tra sovraindebitamento originatosi nell'esercizio di attività economiche da quello determinatosi per la persona fisica in ragione delle obbligazioni assunte nell'ambito della propria sfera privata.

Segnatamente il legislatore ha previsto le seguenti tre procedure:

1. procedura di sovraindebitamento del debitore professionale "non fallibile" – art. 10 e ss – denominato "Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento", procedura peraltro utilizzabile anche dal debitore non professionale/consumatore;
2. procedura di sovraindebitamento del consumatore – art.12 bis e ss – denominato "Piano del Consumatore";
3. procedura di liquidazione del patrimonio del debitore – art.14 ter e ss – o, più semplicemente, "Liquidazione del Patrimonio".

Gli Organismi di composizione della crisi

Il Decreto Ministeriale n. 202/2014 ha istituito gli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.) quali enti terzi, imparziali e indipendenti, che svolgono un'attività di intermediazione fra i soggetti non fallibili ed il Tribunale con la funzione di *(i)* informare gratuitamente riguardo il tema del sovraindebitamento e la Legge n. 3/2012; *(ii)* ricevere dal debitore la richiesta di

¹ Con l'introduzione del Codice della Crisi è stata apportata una revisione complessiva all'impianto normativo della L.3/2012, la cui decorrenza è stata differita al 1° settembre 2021 per effetto dell'emergenza Covid. Si precisa pertanto che le presenti linee guida-attengono alla disciplina vigente (quella disciplinata dalla legge 3/2012).

avvio del procedimento; (iii) valutare con il debitore l'entità dei debiti "stralciabili" e la conseguente modalità di accesso ad una delle procedure previste dalla Legge n. 3/2012; (iv) essere di ausilio alla predisposizione del piano di ristrutturazione del debito; (v) per il tramite del gestore della crisi nominato, verificare la veridicità dei dati contenuti nel piano, attestarne la fattibilità ed avviare l'iter per il successivo deposito del ricorso, effettuato dal debitore, al Giudice affinché lo stesso provveda alla sua omologa, (vi) per il tramite del gestore della crisi effettuare la pubblicità e tutte le comunicazioni disposte dal Giudice nei confronti di creditori ed Enti Pubblici; (vii) assistere e controllare l'esatto adempimento della fase esecutiva del piano omologato.

Nel circondario dei Tribunali di Livorno e Grosseto l'Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento è costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno - iscritta al n. 51 nella sezione A del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 4 del D.M. 202 del 24/09/2014 - che riceve le domande di avvio del procedimento e nomina un professionista che assume il ruolo di *Gestore della crisi*.

ooOoo

Ciò premesso, al fine di uniformare i contenuti base dei piani di sovraindebitamento e delle relative attestazioni, così da assicurare il rispetto delle previsioni di legge e garantire al debitore la predisposizione di atti idonei a consentirgli l'accesso al beneficio dell'esdebitazione, i Giudici delegati del Tribunale di Livorno ritengono che sia opportuno fornire ai Gestori della Crisi la presente sintetica guida per indirizzarli nel corretto espletamento dell'incarico loro affidato sulla base della considerazione che le attività di verifica ed i criteri di valutazione ed esposizione delle circostanze alla base:

- della relazione di attestazione ex art. 9 e art. 15 (per l'accordo di composizione);
- della relazione particolareggiata ex art. 9 comma 3 bis (per il Piano del consumatore);
- della relazione particolareggiata ex art. 14 ter (per la domanda di Liquidazione del patrimonio),

– indipendentemente dal fatto che il debitore sia assistito o meno da un *advisor* per la redazione della Proposta/Piano – sostanzialmente coincidono.

Nel prosieguo sono stati quindi individuati i contenuti minimi che la Proposta/Piano/Domanda di liquidazione (in seguito anche solamente il *Piano*) e la Relazione dell'O.C.C. devono avere.

Verifiche preliminari:

Le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 della l. 3/2012 espongono i requisiti di accesso alle procedure di sovraindebitamento e sono comuni a tutti i tre procedimenti.

La prima attività che deve essere posta in essere dal Gestore della Crisi, (ovvero dall'*advisor*, anche in collaborazione con quest'ultimo), è la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alle procedure previste dalla legge 3/2012 in capo al soggetto debitore. Dovrà essere quindi verificato che il debitore:

1. possieda i requisiti soggettivi: i soggetti legittimati al ricorso alle procedure di sovraindebitamento sono tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, non assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla vigente Legge fallimentare, e quindi nello specifico:
 - imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all'art. 1, L.F.;
 - imprenditori agricoli;
 - imprenditori o enti privati non commerciali;
 - soggetti che non svolgono attività d'impresa (professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi);
 - "start up innovative" ex art. 25, D.L. 179/2012, indipendentemente dalle dimensioni;
 - consumatori, definiti dall'art.6 co.2, lett. b L.3/2012 come "*debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*".

Sarà compito del gestore valutare caso per caso, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali nel tempo intervenuti, la possibilità di accesso da parte dei soci di società di persone fallibili.

Sull'aspetto della legittimazione soggettiva si evidenzia che il Tribunale di Livorno ritiene ammissibile anche il ricorso congiunto da parte dei membri di un unico nucleo familiare (cfr. anche Trib. Mantova decreto 8.4.2018 in il sito www.ilcaso.it) considerando che tale possibilità, già evincibile dalla legislazione vigente, è confermata dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che, pur non ancora entrato in vigore nella parte de qua, fa ormai parte dell'ordinamento vigente (cfr. Cass. 8980/2019), il quale all'art 66 prevede appunto la possibilità che i membri di una stessa famiglia possano depositare un ricorso congiunto quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento ha origine comune.

2. possieda i requisiti oggettivi, ossia la presenza di uno stato di sovraindebitamento definito come "*la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà*

di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente” (art.6, co. 2 lett.a L.3/2012).

3. non abbia già fatto ricorso ad una delle procedure di sovraindebitamento nei cinque anni antecedenti e, in particolare, non abbia già goduto degli effetti protettivi;
4. non abbia subito procedimenti di revoca, risoluzione o annullamento degli accordi omologati (ex art.14 – 14 bis);
5. abbia fornito documentazione idonea alla ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale.

A tal fine, il Gestore verificherà che il debitore abbia fornito i seguenti documenti obbligatori:

- elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni di sua proprietà e degli atti di disposizione su di essi compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o dei bilanci, se il debitore è un imprenditore commerciale non fallibile;
- elenco dettagliato delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia;
- indicazione della composizione del nucleo familiare con certificazione dello stato di famiglia rilasciata dal comune di residenza;
- le scritture contabili degli ultimi tre esercizi con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un professionista abilitato (nel caso di soggetto tenuto alla loro redazione).

Inoltre verificherà presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale se:

- risultino provvedimenti di ammissione ad una delle procedure di cui alla legge 3/2012 in favore del debitore negli ultimi cinque anni;
- risultino provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento di pregressi accordi omologati per fatti imputabili al medesimo debitore;
- in caso di trasferimento del debitore da altro Comune situato sotto la giurisdizione di un diverso Tribunale identica verifica andrà condotta anche presso il diverso competente Ufficio.

Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento – art. 10 e ss e relativa Relazione di attestazione ex artt. 9 e 15, l. 3/2012

In questa sezione si procederà all’esposizione di uno schema di piano da redigere nell’ambito della procedura di Accordo di composizione ex art. 10 e ss e di relazione dell’O.C.C., il cui più ampio contenuto dovrà essere riproposto anche nell’ambito delle procedure di Piano del

consumatore e Liquidazione del patrimonio e ricomprendere nel suo ambito le informazioni puntuali richieste per la Relazione particolareggiata di cui all'art. 9, comma 3 bis e 14 ter secondo i seguenti punti:

1. *Il debitore ricorrente.*
2. *Il nucleo familiare del ricorrente.*
3. *Il patrimonio del Ricorrente ed atti di disposizione avvenuti negli ultimi cinque anni.*
4. *Determinazione del passivo del ricorrente.*
5. *La proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.*
6. *Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria*
7. *Crediti ammessi al voto e maggioranze necessarie per il raggiungimento dell'accordo*
8. *Il giudizio sulla completezza e veridicità della documentazione depositata e allegata alla domanda e attestazione ai sensi dell'art.9 c.2 e art.15 c.6 L.3/2012.*
9. *Fascicolo dei documenti allegati*

1. *Il debitore ricorrente.* È necessario identificare il debitore ricorrente, riportandone i dati anagrafici ed indicando e motivando analiticamente la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura secondo quanto già indicato in precedenza. In questo paragrafo saranno inoltre dettagliatamente indicate le cause che hanno condotto il ricorrente allo stato di sovraindebitamento. Nel far ciò il gestore della crisi dovrà indicare i dati oggettivi che supportano la ricostruzione dei motivi del sovraindebitamento, secondo le più precise indicazioni riportate nei punti sotto indicati, senza quindi basarsi solo sul racconto del sovraindebitato.
2. *Il nucleo familiare del ricorrente.* Deve essere rappresentata la situazione familiare del ricorrente, indicando la composizione del suo nucleo familiare, unitamente ai redditi degli altri componenti ed alle spese necessarie al sostentamento suo e della famiglia; in relazione a queste ultime a titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, dovranno essere considerate:
 - le spese relative alle utenze dell'ultimo anno, nonché spese telefoniche/internet;
 - le spese condominiali sostenute nell'ultimo anno, nonché eventuale accertamento circa la previsione di spese straordinarie da sostenere a breve;
 - le ricevute di eventuali interventi di manutenzione periodica obbligatoria degli impianti di casa (ad es. la revisione annuale della caldaia);

- gli eventuali canoni di locazione dell'immobile adibito a dimora abituale della famiglia;
- le eventuali ricevute di rette scolastiche o altre spese inerenti i figli;
- le ricevute relative a spese mediche sostenute nell'ultimo anno;
- spese di trasporto allegando le ricevute di pagamento dell'imposta di bollo – assicurazione di un eventuale veicolo;
- l'ammontare della Tari (allegando la liquidazione dell'anno in corso o di quello precedente);
- un fondo seppure contenuto per spese impreviste;
- una quantificazione ragionevole per le spese di acquisto di generi alimentari, strumenti per l'igiene personale e della casa, abbigliamento.

Le spese sopra indicate e dimostrate dal debitore andranno poi verificate analiticamente per eliminare quelle voluttuarie (ad esempio abbonamenti televisivi a piattaforme pay tv, abbonamenti ad eventi sportivi, ecc.). L'ammontare delle spese come sopra determinato del debitore deve essere comunque rapportato e confrontato con il parametro individuato dall'Istat della Soglia di povertà assoluta, che rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia (la cui composizione è indicata nel volume Istat Metodi e Norme, "La misura della povertà assoluta" del 22 aprile 2009, rinvenibile al seguente link: <https://ebiblio.istat.it/digibib/Metodi%20e%20norme/MOD1546628Ed2009N39.pdf> definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. È possibile calcolare la predetta soglia usufruendo della utility presente nell'apposita sezione del sito dell'Istat al seguente link:

<https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta> inserendo nei campi editabili le caratteristiche del nucleo familiare del ricorrente.

Una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore al valore soglia. Pertanto la somma necessaria al mantenimento del nucleo familiare non potrà essere mai inferiore a detto parametro. Potrà invece discostarsene in eccesso qualora la famiglia dimostri necessità specifiche maggiori di spesa, documentandole come sopra evidenziato.

In caso di impossibilità o incapacità del debitore di fornire tutta la predetta documentazione per ricostruire in modo puntuale le spese necessarie al sostentamento

del nucleo familiare, si farà riferimento al sopra indicato parametro Istat incrementato del 10%.

Il piano può prevedere che l'ammontare delle spese necessarie per il sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare come sopra determinate subisca delle variazioni sulla base della sua evoluzione e quindi a titolo esemplificativo abbia una riduzione per l'intervenuta indipendenza economica di alcuni componenti del nucleo familiare o un incremento per la necessità di corrispondere un canone di locazione in ipotesi di vendita dell'abitazione principale messa a disposizione nel piano.

3. *Il patrimonio del Ricorrente ed atti di disposizione avvenuti negli ultimi cinque anni.*

Devono essere esposte dettagliatamente le risorse patrimoniali del debitore, nonché indicati gli eventuali atti di disposizione del patrimonio effettuati nei cinque anni antecedenti la richiesta di ammissione alla procedura di sovraindebitamento. A tal fine devono essere **riscontrati sempre** i dati e le informazioni fornite dal debitore, con le informazioni reperibili mediante l'accesso alle seguenti banche dati pubbliche:

- P.R.A.: visura storica attraverso opportuna richiesta allo sportello oppure attraverso il *Modulo di richiesta Visura Nominativa* da inviare alla pec: serviziogestionepra@pec.aci.it;
- visura catastale storica sul soggetto;
- ispezione ipotecaria sul codice fiscale del debitore ed eventuale estrazione delle note: nel caso in cui emerga la trascrizione di un pignoramento, verifica circa lo stato della relativa procedura esecutiva;
- visura, Scheda persona completa (per le persone fisiche) o scheda partecipazioni (per le società) presso il Registro delle Imprese;
- in presenza di immobili diversi dall'abitazione principale verificare presso l'Agenzia delle Entrate l'esistenza di contratti di locazione registrati, canone e scadenze inviando opportuna richiesta in tal senso all'indirizzo pec: dp.livorno@pce.agenziaentrate.it;
- accertamenti presso l'archivio dei rapporti finanziari ex art. 492bis cpc;
- verifica sugli atti registrati presso il competente ufficio Agenzia delle Entrate in particolare per verificare l'eventuale costituzione di fondi patrimoniali;
- altre verifiche consigliate dalla particolare situazione del debitore.

Ai fini degli accertamenti sui rapporti finanziari ex art. 492 bis cpc il Gestore chiederà al sovraindebitato di autorizzarlo espressamente all'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe

tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischio e nelle altre banche dati pubbliche. La predetta richiesta potrà essere omessa soltanto nei casi in cui il debitore si faccia in prima persona parte attiva nella richiesta dei dati a lui riconducibili presenti sulle predette banche e ne fornisca gli esiti al Gestore. In caso ciò non avvenga, il Gestore, darà atto di ciò nella sua attestazione. In tal caso il giudice potrà una volta proposto il ricorso autorizzare il Gestore ad accedere a tali banche dati e quindi ad integrare la attestazione alla luce di tali dati. Il Gestore, proporrà la richiesta all’Agenzia delle Entrate a mezzo pec all’indirizzo dr.toscana@gtpec.agenziaentrate.it;

È fondamentale effettuare una completa e puntuale *disclosure* di tutti gli atti di disposizione, nonché un’approfondita disamina del loro effetto sul patrimonio del debitore, affinché i creditori possano effettuare una valutazione consapevole ai fini del voto e possa essere esclusa la natura di atti in frode ai creditori prevista dalla legge come condizione di omologa del piano.

Anche se non espressamente previsto dagli art. 8 e 9 l. 3/2012, al fine di consentire al Giudice le valutazioni di cui all’art. 12, comma secondo (e 12 bis, comma quarto, per il piano del consumatore), è ritenuto opportuno che il piano evidenzi la comparazione dei valori di realizzo secondo le ipotesi del piano rispetto agli scenari alternativi. Tale confronto deve avvenire mediante una rappresentazione grafica nella quale lo scenario alternativo deve:

- per i beni immobili i periti incaricati assumeranno come termini di paragone, per determinare il valore, non le vendite effettuate su libero mercato, ma quelle effettuate nell’ambito di procedure esecutive individuali e concorsuali, aventi ad oggetto beni comparabili per dimensioni e zona, assumendo le informazioni necessarie al costo di euro 50,00 oltre iva accedendo ad una determinata area riservata della piattaforma “*Procedure.it*” nella quale, inserendo i parametri della ricerca si otterranno ove presenti i valori di aggiudicazione di immobili simili. In caso di impossibilità di individuare tali comparabili, da motivare, si prenderà a riferimento l’ipotesi di vendita al prezzo base di un ipotetico secondo esperimento nell’ambito delle esecuzioni individuali con le relative riduzioni; infine, nel caso in cui siano già stati esperiti tentativi di vendita nell’ambito di procedure esecutive già avviate nei confronti del debitore e degli immobili oggetto del piano, si assumerà il prezzo base del secondo esperimento come sopra individuato sempre che non ne siano stati effettuati di successivi, nel qual

caso si prenderanno i valori dell'ultimo esperimento andato deserto ridotti del 25%.

Andranno in ogni caso tenute presenti e calcolate le spese dirette ed indirette di procedura che dovranno essere detratte dal valore di realizzo come sopra ipotizzato.

Per quanto precede si ritiene necessario acquisire una perizia di stima elaborata preferibilmente da un professionista iscritto all'albo dei CTU del Tribunale di Livorno e redatta in conformità al modello allegato http://www.tribunale.livorno.it/modulistica/Mod_357_7908/All.4%20-Linee%20guida%20sovraindebitamento%2030%20ottobre.docx alle presenti linee guida che riporti in modo chiaro ed esplicito, oltre alla valutazione del bene, anche il giudizio sulla conformità catastale ed urbanistica nonché l'elencazione dei gravami.

- per i beni mobili assumere come termine di paragone il valore di stima se la perizia è redatta dall'Istituto Vendite Giudiziarie (avendo la stessa già insiti criteri di valutazione di vendita giudiziaria) e un valore pari al 50% del valore di stima qualora la stessa sia elaborata da soggetti diversi e/o prendendo a base valori di mercato;
- per i crediti dovrà essere analizzata ogni singola posizione e quindi verificata l'anzianità del credito, la solvibilità del soggetto debitore e ogni altra circostanza che incida sulla effettiva possibilità di recupero.

Scostamenti rispetto ai criteri sopra indicati, devono essere adeguatamente motivati.

Descrizione	Stima	Attività			
		Piano		Alternativa liquidatoria	
		Hp riduzione	Valore di realizzo	Hp riduzione	Valore di realizzo
Immobile	-	x %	-	x %	-
Beni mobili	-	x %	-	x %	-
Crediti	-	x %	-	x %	-
.....	-	x %	-	x %	-
Totale	-		-		-

Non rientrano nella procedura:

- i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;

- gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal Giudice;
- i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli;
- i beni costituiti in fondo patrimoniale e dei frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 del c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge (art. 514 c.p.c. e ss).

4. *Determinazione del passivo del ricorrente.* Deve essere ricostruito puntualmente il passivo del debitore ricorrente, descrivendo analiticamente le varie posizioni di debito e la loro origine.

Le posizioni debitorie verranno poi dettagliate con i nominativi ed importi e riassunte in apposite tabelle analoghe a quella sotto riportata:

Descrizione	Importo
Spese procedura	-
Spese prededuzione	-
Accantonamento rischi	-
Totale integrazioni	-
Debiti assistiti da Ipoteca I grado	-
Debiti assistiti da Ipoteca II grado	-
Debiti assistiti da priv. 2751 bis n.1	-
Debiti assistiti da priv. 2751 bis n.2	-
Debiti assistiti da priv. 2753	-
Debiti assistiti da priv. 2758	-
Debiti assistiti da priv. 2754	-
Debiti assistiti da priv. 2752 co.1	-
Debiti assistiti da priv. 2752 co.3	-
Debiti assistiti da priv. 2752 co.4	-
Debiti chirografari	-
Totale passivo	-
Totale passivo con integrazioni	-

Al fine della ricostruzione del passivo saranno sempre riscontrate le informazioni ed i documenti forniti dal debitore con quelle ottenibili facendo richiesta a:

- Banca d'Italia – Centrale Rischi: richiesta da inviare a mezzo PEC a livorno@pec.bancaditalia.it, compilando i diversi modelli predisposti per le persone fisiche e per le persone giuridiche scaricabili online dal sito della Banca D'Italia;
- Banca d'Italia – Centrale di Allarme Interbancaria: da inviare a mezzo PEC a livorno@pec.bancaditalia.it compilando i diversi modelli predisposti per le

persone fisiche e per le persone giuridiche scaricabili online dal sito della Banca D'Italia;

- CRIF: inviare il modello di richiesta precompilato scaricabile dal sito CRIF a info.consumatori@crif.com;
- visura protesti presso la Camera di Commercio;
- Agenzia delle Entrate Riscossione: richiesta estratto ruoli su modello RD1 da inviare a mezzo PEC all'indirizzo tos.sportello.livorno@agenziariscossione.gov.it;
- Agenzia delle Entrate: richiesta del certificato dei carichi pendenti presso lo sportello mediante la compilazione del modello "Richiesta del modello dei carichi pendenti";
- INPS: richiesta tramite PEC all'indirizzo direzione.provinciale.livorno@postacert.inps.gov.it;
- Inail: richiesta a mezzo pec all'indirizzo livorno@postacert.inail.it
- Regione Toscana: richiesta a mezzo pec all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it;
- Provincia di Livorno: richiesta a mezzo pec all'indirizzo provincia.livorno@postacert.toscana.it;
- Comune di residenza: richiesta a mezzo pec all'indirizzo reperibile sul sito internet del Comune;

oltre alla circolarizzazione di tutte le posizioni dichiarate dal debitore o comunque desunte dalle scritture contabili o emerse nell'attività di indagine presso le predette banche dati.

Si allega alle presenti linee guida una check list [http://www.tribunale.livorno.it/modulistica/Mod 357 7906/All.1%20-Linee%20guida%20sovraindebitamento%2030%20ottobre.docx](http://www.tribunale.livorno.it/modulistica/Mod_357_7906/All.1%20-Linee%20guida%20sovraindebitamento%2030%20ottobre.docx) delle attività di verifica che il Gestore della crisi sarà tenuto a seguire per la corretta compilazione della propria attestazione.

Il passivo sopra individuato dovrà essere opportunamente integrato con la quantificazione del compenso dell'O.C.C. e del liquidatore, nel caso ne sia prevista la nomina ai sensi dell'articolo 13 l. 3/2012, nonché delle altre eventuali spese prededucibili (ad esempio: i compensi degli *advisors* del debitore, dei tecnici e periti incaricati di realizzare perizie di stima dei beni del debitore, ecc). Dovranno inoltre

essere considerate le spese che dovranno essere sostenute sino al termine del piano (ad es. Imu e spese condominiali sugli immobili sino alla vendita) salvo che non siano già state considerate nella determinazione del fabbisogno necessario al sostentamento del debitore persona fisica e della sua famiglia e previsto un congruo fondo rischi che, qualora rimanga inutilizzato per la mancata insorgenza di spese impreviste, dovrà essere oggetto di ulteriore distribuzione tra i creditori in sede di riparto finale.

Nel caso in cui il piano venga proposto in pendenza di un procedimento esecutivo andranno considerate tra le posizioni debitorie anche le spese sostenute dal creditore precedente e non rimborsate a seguito della sospensione dell'esecuzione.

5. *La proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.* Dovranno essere esposte le modalità con cui viene distribuito l'attivo, ricordando che la proposta deve contenere un piano nel quale (ex art.7):

- siano previste scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche suddivisi in classi, che può avvenire, ai sensi dell'art. 8, primo comma, "*attraverso qualsiasi forma*" (a titolo di esempio attraverso pagamenti rateali, cessione di crediti futuri, cessione dei beni, ecc);
- siano specificate le eventuali modalità di liquidazione dei beni del debitore; il liquidatore è nominato dal Tribunale e non può mai coincidere con la persona del debitore;
- siano puntualmente indicate le garanzie rilasciate da terzi per l'adempimento del piano, nonché sia accertata dal gestore della crisi la solvibilità dei soggetti garanti;
- venga assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. (es. alimenti, sussidi, ecc);
- sia previsto il pagamento integrale dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea e delle ritenute erariali non versate; la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 245/2019, depositata il 29 novembre 2019, ha dichiarato incostituzionale l'art. 7 comma 1, terzo periodo, relativamente alla parte in cui vietava la falcidia dell'Iva, che deve ritenersi pertanto ammessa;
- sia prevista la possibilità di falcidia di ogni altro credito, compresi quelli privilegiati, purché a questi ultimi sia assicurato un pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile sul ricavato della liquidazione dei beni su cui insiste la causa di prelazione;

- o in caso di continuità, sia prevista una moratoria fino ad un massimo di un anno dall'omologazione per il pagamento dei crediti privilegiati (art. 8 co. 4); nel caso in cui sia prevista una tempistica maggiore si applica per analogia l'art. 177 l.f. (Cass 17834/2019).

Di seguito viene riportato un ipotetico prospetto di riparto che tiene conto delle attività mobiliari e immobiliari suddivise per masse, delle spese dirette e indirette gravanti sulle stesse e l'evidenziazione del residuo ripartibile.

		Immobili	Automezzi e autovetture	Altri beni mobili	Crediti	Disponibilità liquide	Redditi	Percentuale di soddisfazione
Valore piano	1.000,00	500,00	100,00	100,00	100,00	50,00	150,00	
SPESE IN PREDEDUZIONE	60,00	38,00	7,00	6,00	3,00	1,50	4,50	
Compenso O.C.C.	10,00	5,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,50	100%
Compenso Liquidatore	10,00	5,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,50	100%
Compenso Advisors debitore	10,00	5,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,50	100%
Compenso perito stimatore	10,00	7,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	100%
Imposte prededucibili	10,00	9,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
Pubblicità competitiva	10,00	7,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	100%
Accantonamento fondo rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESIDUO POST SPESE PROCEDURA	940,00	462,00	93,00	94,00	97,00	48,50	145,50	
CREDITORI IPOTECARI	500,00							
ipotecario I grado	500,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
RESIDUO per PRIVILEGI	940,00	0,00	93,00	94,00	97,00	48,50	145,50	
CREDITORI PRIVILEGIATI DI CUI:	310,00							
PRIV. 2751 BIS N.1 (DIPENDENTI)	50,00		50,00					100%
PRIV. 2751 BIS N.5 (ART.NI E COOP)	10,00		10,00					100%
PRIV. 2753 (ENTI PREVIDENZIALI)	80,00		33,00	47,00				100%
PRIV. 2754 (ALTRI CONTRIBUTI)	20,00			20,00				100%
PRIV. 2752 C.1 (TRIBUTI DIRETTI)	50,00			27,00	23,00			100%
PRIV. 2752 C.1 (IVA)	80,00				74,00	6,00		100%
PRIV. 2752 C.1 (TRIBUTI ENTI LOCALI)	20,00					20,00		100%
.....								
RESIDUO PER CHIROGRAFARI	630,00					22,50	145,50	
CREDITORI CHIROGRAFARI	500,00							
CHIROGRAFO (compreso degradati)	500,00					22,50	145,50	34%
TOTALE PASSIVO (CON INTEGRAZIONI)	1.370,00							

Le tempistiche di pagamento, dopo essere state accuratamente descritte, possono essere rappresentate in un prospetto così formato:

Passivo concordatario	Totale attivo della procedura per categoria	Tempi previsti per il pagamento				
		Omologa	I anno	II anno	III anno
	-	-	-	-	-	-
Spese in prededuzione immediate	-	-	-	-	-	-
Spese in prededuzione in itinere	-	-	-	-	-	-
Ipotecario	-	-	-	-	-	-
PRIVILEGIO 2751 BIS N.1	-	-	-	-	-	-
PRIVILEGIO 2751 BIS N.2	-	-	-	-	-	-
PRIVILEGIO 2753	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-
Chirografo	-	-	-	-	-	-

6. Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria

Per consentire ai creditori una ponderata valutazione della proposta di Accordo è opportuno esporre un raffronto tra la soddisfazione attesa dal realizzo del Piano rispetto alla soddisfazione che i creditori avrebbero in caso di alternativa liquidatoria. Lo

scenario alternativo da prendere in considerazione è quello di una liquidazione forzata dei singoli beni costituenti il patrimonio del debitore. All'esito di tale verifica dovrà essere indicato in quale misura e per quale motivo il Piano è in grado di soddisfare i creditori in maniera migliore rispetto all'alternativa.

Tale confronto, che parte dall'applicazione dei valori di realizzo dei beni dell'attivo come sopra indicati, deve avvenire mediante una rappresentazione grafica formulata come segue

Attivo distribuibile dopo il pagamento delle spese di procedura e prededuzione		Accordo di composizione	Alternativa liquidatoria
Immobili		-	-
Mobili		-	-
Nuova finanza		-	-
.....			
Totale		-	-
Passivo da soddisfare		Importo Soddisfatto nell'Accordo	Importo ricavabile in caso di alternativa liquidatoria
Ipoteca I grado	-	-	-
Ipoteca II grado	-	-	-
Priv. 2751 bis n.1	-	-	-
Priv. 2751 bis n.2	-	-	-
Priv. 2753	-	-	-
Priv. 2758	-	-	-
Priv. 2754	-	-	-
Priv. 2752 co.1	-	-	-
Priv. 2752 co.3	-	-	-
Priv. 2752 co.4	-	-	-
.....	-	-	-
chirografo	-	-	-
Totale	-	-	-

7. Crediti ammessi al voto e maggioranze necessarie per il raggiungimento dell'accordo

Ai sensi dell'art. 11 co. 2 l. 3/2012 ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con il 60% dei creditori ammessi al voto. A tal fine il Gestore provvederà ad identificare puntualmente quali sono i creditori chiamati a pronunciarsi sulla proposta di Accordo, nonché l'ammontare del credito per il quale potranno esprimere il voto. Nell'eventualità di soggetti titolari di crediti sia in privilegio che in chirografo, dovrà essere computato ai fini del voto soltanto l'importo del credito chirografario, ove il privilegiato sia soddisfatto integralmente; la parte non soddisfatta, degradata in chirografo, concorrerà alla formazione delle maggioranze, applicando analogicamente la disposizione dell'art. 177, co. 3 l.f..

Il Gestore esporrà puntualmente l'elenco dei predetti creditori in una tabella da redigersi secondo il seguente modello:

Creditori votanti	Credito ammesso al voto	Incidenza percentuale sul totale crediti ammessi al voto
Creditore 1	-	-
Creditore 2	-	-
Creditore 3	-	-
Creditore 4	-	-
Creditore 5	-	-
....	-	-
Totale	-	100%

8. *Il giudizio sulla completezza e veridicità della documentazione depositata e allegata alla domanda e attestazione ai sensi dell'art.9 c.2 e art.15 c.6 L.3/2012.* Il Gestore dovrà attestare che la documentazione prodotta dal debitore sia completa ed in linea con la documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, nonché che dalla verifica della stessa sia stato possibile ricostruire la massa attiva e la massa passiva del debitore.

Per veridicità dei dati deve intendersi la corrispondenza dei dati indicati dal debitore con la reale situazione patrimoniale del ricorrente, desumibile dalle informazioni reperibili attraverso l'interrogazione dei pubblici registri e dei database di informazioni creditizie, la raccolta dei documenti fiscali e contabili degli ultimi anni e la circolarizzazione delle posizioni debitorie e creditorie dichiarate dal ricorrente o desunte dalle indagini del Gestore. Qualora si formi un giudizio negativo, non si concretizzerà la presentazione del piano, ma il Gestore provvederà a rimettere l'incarico all'O.C.C..

9. *Fascicolo dei documenti allegati*

“Piano del consumatore” – art. 12 bis e ss. e Relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012

Il Piano del consumatore e la relativa relazione di attestazione dell'O.C.C., devono avere contenuto analogo a quello appena indicato per l'Accordo di composizione della crisi, i cui paragrafi, interamente richiamati ad eccezione del punto 8 essendo la votazione dei creditori sostituita dalla decisione del Giudice, devono essere integrati con gli approfondimenti previsti dall'art. 9, comma 3 bis sotto riportati.

1. *Il debitore ricorrente.*
2. *Il nucleo familiare del ricorrente.*
3. *Il patrimonio del Ricorrente ed atti di disposizione avvenuti negli ultimi cinque anni.*
4. *Determinazione del passivo del ricorrente.*
 - a. *Le cause dell'indebitamento e la diligenza del debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni.*
 - b. *le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.*
 - c. *La solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni.*
 - d. *L'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.*
5. *La proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.*
6. *Convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria.*
7. *Il giudizio sulla completezza e veridicità della documentazione depositata e allegata alla domanda e attestazione ai sensi dell'art.9 c.2 e art. 15 c.6 L.3/2012.*
8. *Fascicolo dei documenti allegati*

Di seguito vengono indicati unicamente gli aspetti che differiscono dall'accordo di composizione della Crisi di cui al punto 4 della tabella precedente:

- a. *Le cause dell'indebitamento e la diligenza del debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni.* Dovrà essere effettuata una ricognizione puntuale in ordine alla cronologia con la quale sono state assunte le obbligazioni, la loro motivazione ed il comportamento tenuto dal debitore nell'ottica di fornire al Giudice Delegato la migliore informativa circa la "meritevolezza" di quest'ultimo, indicata quale elemento essenziale dall'art. 12 bis, c. 3 per l'omologazione del Piano. Nello specifico, per determinare se il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, dovrà essere ricostruito a ritroso il reddito disponibile ed il patrimonio del debitore al momento della contrazione dei debiti, verificando se in quel momento l'impegno assunto dal debitore stesso fosse sproporzionato rispetto alle proprie disponibilità. Nell'ambito di tale verifica dovranno essere tenute presenti le effettive possibilità e capacità del debitore di rendersi conto della situazione di sovraindebitamento che si sarebbe generata con la contrazione dei debiti oggetto di richiesta di ristrutturazione. Un esempio di tale verifica è il confronto tra il reddito disponibile mensile al momento della contrazione dei debiti e l'ammontare complessivo delle rate mensili dei finanziamenti contratti, come da test di meritevolezza di cui al prospetto excel allegato

http://www.tribunale.livorno.it/modulistica/Mod_357_7909/All.4%20-

[Linee%20guida%20sovraindebitamento%2030%20ottobre.xls](#) . Con tutta evidenza, se il debitore ha contratto finanziamenti che comportavano il pagamento di rate superiori al proprio reddito mensile disponibile con superficialità, ossia senza preoccuparsi di come sarebbe riuscito a pagarle, deve ritenersi privo del requisito della meritevolezza; andrà invece valutato attentamente il caso in cui il reddito mensile sia superiore alla posizione debitoria solo per motivi contingenti e non stabili ad esempio reddito mensile influenzato da lavoro straordinario o da introiti di natura temporanea. In ogni caso deve essere valutato con attenzione e puntualmente motivato il caso di sfioramento del test causato da circostanze particolari e non strettamente riconducibili ad una condotta scorretta del debitore, come ad esempio il caso dalla rinegoziazione di finanziamenti contratti in precedenza laddove il debitore non abbia goduto di un effettivo beneficio finanziario a seguito dalla rinegoziazione stessa.

- b. *le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:* dovranno essere inoltre motivate le ragioni che hanno indotto il debitore a non essere più in grado di onorare le proprie obbligazioni, anche ampliando e completando le informazioni già riportate al punto precedente. A titolo di esempio, saranno citate e verificate le cause straordinarie quali la perdita del lavoro, l'insorgenza di una malattia propria o di un parente, la separazione, il sopravvento di altre circostanze non prevedibili che hanno determinato l'incapacità sopravvenuta di adempimento regolare delle obbligazioni assunte.
- c. *La solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni:* sarà effettuata un'analisi storica della solvibilità del debitore al fine di individuare il momento nel quale è insorta la crisi o l'insolvenza. Tale analisi, come prescritto dalla legge, non dovrà comunque eccedere il quinquennio dalla domanda. A tal fine si rende necessario acquisire le dichiarazioni dei redditi o le certificazioni degli ultimi cinque anni.
- d. *L'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori:* sarà verificato, sia attraverso la circolarizzazione effettuata nei confronti dei creditori, sia tramite la verifica diretta presso il Tribunale, che non vi siano procedimenti di impugnazione di atti del debitore promossi dai creditori.

Per quanto riguarda i punti 6 e 7 del precedente sommario:

6. *Probabile convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria:* trattandosi di piano del consumatore, la valutazione sulla convenienza è prevista dalla legge. Sarà quindi

effettuato un confronto tra la soddisfazione attesa dal realizzo del Piano rispetto alla soddisfazione che i creditori avrebbero in caso di alternativa liquidatoria, che in questo caso deve essere obbligatoriamente individuata nella procedura di Liquidazione del Patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter e ss. legge 3/2012 applicando i criteri e gli schemi già indicati nel punto 8 dell'Accordo di composizione della crisi;

7. *Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata:* il Gestore si atterrà a quanto già indicato al punto 6 della relazione di attestazione dell'Accordo di composizione.

Liquidazione del Patrimonio - art. 14 ter e ss. e relazione particolareggiata ex art. 14 ter, comma 3, l. 3/2012

La Domanda di apertura della Liquidazione del Patrimonio, benché non preveda la formulazione di una vera e propria proposta e di un piano da sottoporre ai creditori o al Giudice, richiede comunque la formulazione di una relazione del Gestore, ai sensi dell'art. 14 ter, assimilabile a quella da redigersi ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, per la Procedura di Piano del Consumatore, ai cui paragrafi si rimanda con l'evidente eccezione che non sarà necessario né un piano né la verifica della convenienza rispetto ad ipotesi alternative.

Questa procedura è rivolta ai soggetti che presentano una situazione di indebitamento tale da non consentire alcuna ipotesi di accordo con i creditori e consiste nella liquidazione totale di ogni bene del debitore, diversi da quelli impignorabili (salvo eventuali beni funzionali al sostentamento da valutare caso per caso) a fronte di una eventuale esdebitazione che interverrà solo al termine della procedura.

L'unica eccezione alla liquidazione è riservata a quei beni per i quali il Liquidatore, nel redigere il programma di liquidazione previsto dall'art. 14 novies, decida di rinunciare perché le spese di custodia e vendita ne superano il valore di probabile realizzo o al diverso caso di beni la cui liquidazione arrechi un pregiudizio alle ragioni dei creditori andando ad incidere negativamente sull'entità della massa attiva da destinare alla soddisfazione degli stessi (ad esempio il caso dell'auto di scarso valore necessaria al debitore per recarsi a lavoro laddove una quota dello stipendio sia destinata alla soddisfazione dei creditori).

La relazione ex art. 14 ter, oltre a quanto sopra detto, è caratterizzata dai punti sotto enucleati.

1. *Il debitore ricorrente.*
2. *Il nucleo familiare del ricorrente.*
3. *Il patrimonio del Ricorrente ed atti di disposizione avvenuti negli ultimi cinque anni.*
4. *Determinazione del passivo del ricorrente.*
 - a. *Le cause dell'indebitamento e la diligenza del debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni.*
 - b. *le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.*
 - c. *La solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni.*
 - d. *L'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.*
5. *Possibilità per il debitore di accedere al beneficio dell'esdebitazione*
6. *Il giudizio sulla completezza e veridicità della documentazione depositata e allegata alla domanda e attestazione ai sensi dell'art.9 c.2 e art. 15 c.6 L.3/2012*
7. *Fascicolo dei documenti allegati*

Sotto vengono indicati unicamente gli aspetti che differiscono dall'accordo di composizione della Crisi.

3. *Patrimonio del Ricorrente ed atti di disposizione avvenuti negli ultimi cinque anni.*
All'interno del paragrafo inerente la ricognizione dell'attivo del debitore, dovrà darsi conto dell'inventario dei beni redatto del debitore che dovrà essere necessariamente allegato alla domanda come previsto dall'art. 14 ter; l'inventario rappresenta un documento che deve avere caratteristiche simili a quelle previste per l'inventario nelle procedure concorsuali e quindi oltre che a contenere dettagliatamente tutti i beni di proprietà del debitore dovrà concludersi con la dichiarazione:
"il sottoscritto _____, preso atto dell'art. 16 comma 1, l. 3/2012, consapevole delle conseguenze di legge in cui incorre chi rilascia dichiarazioni reticenti o mendaci dichiara che non esistono ulteriori beni di proprietà rispetto a quelli sopra elencati." Pertanto il gestore della crisi avrà cura di far redigere inventari completi con l'indicazione di **tutti** i beni di proprietà del debitore, non considerando validi inventari generici recanti espressioni del tipo: "beni che arredano la abitazione principale", "un ciclomotore privo di valore", ecc., ed avrà cura comunque di verificare, per quanto possibile, la veridicità dell'inventario.
5. *Possibilità per il debitore di accedere al beneficio dell'esdebitazione.*

L'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali al termine di una procedura di Liquidazione del Patrimonio, a differenza di quella che consegue all'Accordo di Composizione della Crisi ed al Piano del Consumatore, attesa la loro natura di procedure concordatarie, non è automatica e può avvenire unicamente su ricorso presentato dal debitore entro l'anno successivo alla chiusura ed all'esito della valutazione del Giudice circa la ricorrenza di tutte le condizioni definite puntualmente dall'art. 14 terdecies.

È quindi necessario che già preliminarmente al deposito della domanda di Liquidazione del Patrimonio, il Gestore ne verifichi attentamente l'esistenza ed informi il debitore sul comportamento da tenere durante il periodo di apertura della procedura ai fini dell'accesso all'esdebitazione finale.

Il Gestore, nella propria relazione particolareggiata, da un lato darà evidenza dell'informativa fatta al debitore facendogli sottoscrivere una dichiarazione del tenore di quella allegata, dall'altro dovrà verificare e dare atto che:

- il sovraindebitamento del debitore non è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali;
- il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione non abbia posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri; il Gestore dovrà specificare nella propria relazione che dalle verifiche effettuate non ricorrono le predette fattispecie, ossia:
 - Atti in frode ai creditori:
 - a. occultamento o dissimulazione dell'attivo;
 - b. dolosa omissione di denuncia di uno o più crediti;
 - c. esposizione di passività insussistenti;
 - d. commissione di altri atti di frode, quali atti volti a depauperare o porre vincoli al trasferimento dei beni del proprio patrimonio effettuati allo scopo di ridurre la soddisfazione dei creditori;
 - atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri: trattasi ad esempio di atti volti a favorire creditori non muniti di privilegio a

scapito di altri creditori privilegiati (nella maggior parte dei casi Enti previdenziali ed Erario) in violazione della *par condicio creditorum*;

Qualora il Gestore, dalle indagini effettuate sui registri pubblici immobiliari e mobiliari già richiamati in precedenza, riscontri la presenza di atti dispositivi, quali l'alienazione della proprietà o di altri diritti reali minori di beni del debitore, dovrà verificare documentalmente come è stato successivamente impiegato il denaro frutto della cessione. Non è da ritenersi atto in frode ai creditori la cessione di beni patrimoniali per il pagamento di debiti.

Nel caso di procedura di liquidazione del patrimonio, al fine di consentire al sovraindebitato di prestare particolare attenzioni alle condizioni necessarie ad ottenere l'esdebitazione si consiglia al Gestore di far firmare allo stesso e depositare quale allegato della sua relazione il seguente documento:

3. INFORMAZIONE AL DEBITORE CIRCA I REQUISITI NECESSARI AD OTTENERE LA ESDEBITAZIONE NEL CASO DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

http://www.tribunale.livorno.it/modulistica/Mod_357_7907/All.2%20-Linee%20guida%20sovraindebitamento%2030%20ottobre.docx.

Livorno, 30.10.2020

I giudici delegati

Presidente dott. Massimo Orlando



Dott. Franco Pastorelli

